

sforzo di un controllo territoriale che costituisce l'autentica forza deterrente e dissuasiva —:

quali iniziative intenda assumere al fine di organizzare un servizio territoriale di controllo, di prevenzione, di dissuasione e di repressione con particolare attenzione alle farmacie del torinese, da troppo tempo al centro dell'attenzione di pericolosi rapinatori;

quali risorse ritenga di poter destinare al fine di concorrere, con altri enti, alla installazione di telecamere e di impianti di collegamento con la questura di Torino. (4-08658)

BULGARELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Centro di permanenza temporanea *Regina Pacis* di San Foca è stato in passato oggetto di numerose indagini, sia per maltrattamenti, lesioni fisiche, abusi, torture quali di mezzi di correzione, omissioni di intervento, che per illeciti amministrativi;

molti sopralluoghi di parlamentari e consiglieri regionali, nonostante le palesi omissioni e la possibilità di visitare il centro solo parzialmente, hanno rilevato una situazione drammatica: tentati suicidi, evidenti segni di maltrattamenti: il risultato di questi sopralluoghi, le interviste e le denunce dei trattenuti dicono che il centro di permanenza temporanea in questione è stato trasformato di fatto in una sorta di carcere privato ed è gestito in modo autoritario, incontrollato ed incontrollabile;

il 22 gennaio 2004, il rinvio a giudizio del direttore del centro di *Regina Pacis* di San Foca di Melendugno (Lecce), di don Cesare Lodeserto, e di altri gestori del centro tra cui cinque carabinieri con accuse gravissime, tra cui pestaggi, omissioni di soccorso, e varie violenze psichiche e fisiche, dovrebbe far riflettere chi pensa che simili centri siano dei luoghi di ospitalità « meglio degli ospedali », essendo invece in realtà, ad avviso dell'interrogante

dei luoghi di concentrazione, detenzione e segregazione coatta dei migranti, quindi inevitabilmente luoghi di conflitto e repressione dove sorvegliare e punire, pur non essendo correlati ad alcun vero reato, divengono ugualmente prassi; molteplici sono perciò le derive che possono qui aver facilmente corso e, in particolare, la gestione privatizzata sembra acuire, anziché ridurre, simili rischi;

l'interrogante chiese al Ministro in un precedente atto di sindacato ispettivo (4-07676) a cui non è stata data ancora risposta, se non ritenesse opportuno, al fine di prevenire il peggio, commissariare il Centro *Regina Pacis*, ma ora, la trasformazione dei gestori da indagati ad imputati imporrebbe misure ancor più drastiche —:

se non si ritenga opportuno chiudere urgentemente il Centro *Regina Pacis* e, più in generale, sospendere la moltiplicazione di simili centri in tutto il paese, dando spazio ad una puntuale riflessione sul ruolo effettivamente svolto dai centri di permanenza temporanea. (4-08663)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

XI Commissione:

CORDONI, MANZINI e GUERZONI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nel 2002 l'Istituto della Previdenza Sociale con circolare n. 32 del 1° febbraio 2002, stabiliva che fosse possibile la « costituzione della rendita vitalizia ex articolo 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338 » anche ai componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare fra cui:

1. minore « collaboratore unità attiva » senza giornate accreditate in quanto non attribuite o attribuite in misura ridotta;

2. minore iscritto negli elenchi come « unità a carico »;

3. minore non iscritto;

in linea di principio questa possibilità veniva data a tutti coloro che avendo compiuto il 14° anno di età e avevano prestato rispettivamente, 104 giornate/lavoro per le donne e giovani e 156 per gli uomini, di lavoro come collaboratore nell'attività dell'azienda agricola per il periodo compreso dal 1957 al 1961 e per i periodi successivi, potevano chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro a fine contributivo;

fra la documentazione ammessa per tale riconoscimento ai sensi della circolare n. 32 del 1° febbraio 2002 vi era la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con la quale l'interessato anche avvalendosi di testimonianze, dichiarava « il suo rapporto di collaborazione, la consistenza e la durata »;

nel 2003 con una seconda circolare, la n. 36 del 17 febbraio 2003, sono state apportate modifiche alla precedente soprattutto per quanto attiene alle prove documentali comprovante il periodo e la consistenza della collaborazione in particolare oltre al certificato dello stato di famiglia storico è diventato documento essenziale per quanto riguarda la prova documentale del rapporto di collaborazione ai fini di ammissibilità della costituzione della rendita vitalizia, la certificazione della data certa del rapporto di lavoro unicamente nelle seguenti forme:

1. dichiarazione del Sindaco attestante che dalla consultazione degli archivi riportanti la consistenza del nucleo familiare, per i periodi di riferimento, alla colonna « annotazioni » risultano registrazioni del tipo:

agricoltore;

contadino;

lavoratore della terra;

2. attestazione dell'Ente Utenti Macchine Agricole (UMA) o del Consorzio Agrario ove negli appositi registri risulti la firma del richiedente la costituzione di rendita vitalizia apposta in occasione del prelievo, per conto dell'azienda, di carburante concimi, eccetera;

3. attestazione della ASL dalla quale risulti che il richiedente all'epoca è stato colpito da infortunio durante il lavoro nei campi. La circostanza è registrata, a norma, in appositi registri del Pronto Soccorso;

le considerazioni di cui sopra valgono anche per tutte le altre unità che hanno superato il 18° anno di età;

non è più ritenuto ammissibile l'attestazione attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio come prevista dalla precedente circolare: rivestono certificazione di prova certa solo quelle rilasciate da Pubbliche Amministrazioni come sopra indicato, disattendendo quanto previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che recita « costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente T.U. »;

con la seconda circolare più restrittiva si crea una ingiusta disparità di trattamento tra chi ha fatto domanda ai sensi della circolare n. 32 del 1° febbraio 2002 e gli altri. La seconda circolare di fatto esclude a tutti la possibilità di beneficiare della costituzione della rendita vitalizia in quanto la certificazione indicata al precedente punto 1 non può essere rilasciata dai Sindaci, essendo la professione materia non certificabile ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Regolamento Anagrafico;

in altre parole non esistono presso gli uffici, se non casualmente, elementi documentali su cui basare la dichiarazione attestante;

è comunque ben noto che nel periodo indicato nella circolare, in zone rurali come quelle di montagna, molti erano i giovani che pur non essendo registrati collaboravano attivamente nella conduzione delle aziende agricole dei genitori —

tutto ciò premesso, si intende chiedere al Ministro se non ritenga che tale blocco comporti un'ingiusta disparità di trattamento tra chi ha fatto domanda ai sensi della circolare n. 32 del 1° febbraio 2002 e gli altri e se non ritenga opportuno, visto il rilevante numero di persone interessate, che venga ripristinato quanto disposto dalla circolare n. 32/2002.

(5-02782)

DELBONO e MOLINARI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 comma 137 della legge n. 350 del 2003, legge Finanziaria per l'anno 2004, prevede che « In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge »;

a tale misura sono interessati in Basilicata i lavoratori attualmente in mo-

bilità della Valbasento e dell'Intreklim e la cui indennità di mobilità è scaduta lo scorso 31 dicembre;

negli anni precedenti, da ultimo nel 2003, le procedure burocratiche per la emanazione del decreto interministeriale Lavoro-Economia sono durate mesi e l'indennità di mobilità è pervenuta materialmente ai lavoratori solo nel mese di giugno, quindi 6 mesi dopo la concessione della stessa;

ciò comporta sacrifici enormi per lavoratori e famiglie che non hanno altra fonte di reddito costrette ad attendere queste lungaggini;

gli interroganti hanno più volte sollevato la questione con documenti di sindacato ispettivo e nel corso di approvazioni di provvedimenti di legge, sia in Finanziaria sia nella conversione di decreti legge aventi per oggetto tali determinazioni purtroppo sempre inascoltati —

quali saranno i tempi entro i quali il governo intende emanare il decreto interministeriale per la proroga della indennità di mobilità in favore dei lavoratori citati nella premessa e quali iniziative intenda adottare per accelerare l'iter del provvedimento evitando sacrifici ulteriori ai percettori della indennità stessa. (5-02783)

Interrogazione a risposta scritta:

TUCCI e OSTILIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la Tecnosistemi è una azienda *hi-tec* italiana di telecomunicazioni con Direzione Generale a Milano, ma con un elevato numero di addetti (circa 1.700) che operano su tutto il territorio nazionale, al nord, come al sud;

in Puglia, i lavoratori occupati sono più di 200, di cui 85 a Taranto, dove è presente l'ufficio regionale;

in seguito, quindi, a scelte finanziarie, non industriali, in data 30 settembre 2003,

la società di cui sopra ha ricevuto dal tribunale di Milano la dichiarazione di stato di insolvenza e la conseguente nomina di tre commissari giudiziali;

a norma della legge n. 270 del 1999 il tribunale di Milano ha dichiarato di accogliere la domanda di amministrazione straordinaria in seguito alla quale il Ministro ha nominato i commissari giudiziali quali commissari straordinari;

è stata avviata dai Commissari straordinari la procedura di CIGS per i dipendenti della Tecnosistemi con cui si richiede al Ministro del lavoro di erogare l'integrazione salariale prevista dalla legge n. 236 del 1993 direttamente ai lavoratori;

i dipendenti sono dall'ottobre 2003 in cassa integrazione, ma non hanno ancora percepito alcun anticipo salariale previsto ed inoltre risulta che dal Ministero del lavoro non sia stato a tutt'oggi firmato l'accordo sindacale;

tale situazione ha messo in gravi difficoltà i lavoratori e le loro famiglie che nella maggior parte sono monoreddito e che da cinque mesi attendono quanto è loro dovuto —:

quali iniziative intenda adottare il Ministro per salvaguardare i livelli occupazionali della Tecnosistemi e perché sia garantita ai lavoratori in cassa integrazione l'erogazione dell'anticipo loro dovuto. (4-08664)

* * *

PARI OPPORTUNITÀ

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per le pari opportunità, il Ministro della giustizia, il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione per le

adozioni internazionali alla quale fanno riferimento gli Enti autorizzati dislocati sul territorio nazionale;

in Italia, ogni anno, circa 9.000 famiglie concludono positivamente la pratica di disponibilità all'adozione internazionale chiamata « idoneità all'adozione internazionale »;

circa 2.000 bambini provenienti da Paesi stranieri vengono dichiarati annualmente adottabili attraverso la mediazione obbligatoria con gli Enti autorizzati che gestiscono tutto il flusso di entrata dei bambini in Italia;

quindi circa 7.000 famiglie « idonee all'adozione internazionale » restano insoddisfatte e sono costrette a riprovare l'anno successivo;

il risultato è che il numero delle famiglie che attendono un bambino da adottare cresce vertiginosamente mentre il numero di bambini disponibili resta sempre lo stesso e mancando la certezza di poter rientrare tra le 2.000 famiglie prescelte annualmente, si accentuano le trafile burocratiche-economiche quali: iscrizione a corsi regionali di formazione, iscrizione ad Ente autorizzato per l'adozione internazionale, pagamento anticipato all'interlocutore estero autorizzato (studio legale), senza garanzia di successo; costi per soggiorni all'estero che spesso si concludono con la constatazione che i bambini in oggetto non sono adottabili oppure neanche esistono;

il sistema dell'*iter* per l'adozione internazionale inizia a presentare segni di cedimento e diventa sempre più difficile capire, all'interno del ventaglio delle Associazioni autorizzate, quali siano effettivamente affidabili e quali, invece siano rivolte più che altro alla realizzazione di lucro non preoccupandosi, ad esempio di rifiutare nuove iscrizioni di coppie quando vi sono ancora da smaltire molte famiglie in « lista di attesa » —:

se il Governo, considerata la situazione, non ritenga che questo problema